



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero [REDACTED]/2019 A Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Foggia

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] giusta procura in margine all'atto di citazione notificato in data 25.2.2019

ATTORE

CONTRO

WINDTre s.p.a., già Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.5.2019

CONVENUTA

All'udienza del 25.9.2019 le parti hanno concluso come da relativo verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 25.2.2019 il sig. [REDACTED]

[REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di

N. [REDACTED] /19 SENT.  
N. [REDACTED] /17 OPON.  
N. [REDACTED] /19 P.G.A.C.  
N. [REDACTED] REP.

ESENTE DA DIRITTI  
E REGISTRAZIONE

rimborsotelefonico.it

*C. M. S.*

Pace la Wind Tre s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, assumendo: - che esso attore aveva in essere con la società convenuta contratto per la fornitura di servizi di telefonia cod. cliente [REDACTED]; - che, a seguito di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della convenuta, l'attore esercitava il diritto di recesso passando ad altro operatore; - che la società convenuta addebitava penale/costo per presunto recesso; - che vani si rivelavano i reclami inoltrati; - che parte attrice esperiva inutilmente tentativo di conciliazione della controversia. Tanto premesso, l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: " - accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta del d. l.vo n. 206/2005 (Codice del Consumo) artt. 20, 24 e 25 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità dell'indebito credito di euro 50.65 relativo alle fatture di cui in premessa, vantato illegittimamente dalla convenuta nei confronti di parte attrice; -

cor al  
rise ali  
e da  
det tto  
esp tre  
inte lla  
cor di  
spe in  
fav



Con comparsa depositata in data 29.5.2019 si costituiva in giudizio la WindTre s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, che resisteva alla domanda proposta eccependone la inammissibilità e chiedendone il rigetto a motivo della sua infondatezza.

Con vittoria di spese.

La causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti al verbale di udienza del 25.09.2019.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito specificati

Non è contestato tra le parti l'esistenza del contratto intercorso tra le parti per la fornitura dei servizi di telefonia, né l'addebito per euro 50.65 operato dalla società convenuta a titolo di penale/costo del recesso operato dall'utente.

Ciò che viene in contestazione tra le parti è la spettanza di detto costo, assumendosi, da parte convenuta, che il recesso è stato esercitato dall'attore in epoca precedente alla scadenza naturale del contratto (trenta mesi dalla sottoscrizione), recesso non giustificato dalla modifica unilaterale delle che avrebbe interessato solo le condizioni contrattuali ALL-IN.

In proposito deve osservarsi che il contratto versato in atti dalla società convenuta e sottoscritto dall'attore reca la dicitura "Modulo Ricaricabile - Persine Fische" e, nella parte inferiore, le opzioni Bimbi, ALL-IN ONE e Opzione LTE.

Non è dato sapere quando l'atre abbia attivato l'opzione ALL-IN, ma di certi detta opzione, richiamata nel contratto intercorso tra le parti, ne costituisce parte integrante, non potendosi ritenere in alcun modo



autonoma attuazione della quale, peraltro, parte convenuta non indica  
quando

comma

3 della

decreto

Bersa

elefonia

devor

tratto e

di tras

iporali o

ritardi

ai costi

dell'op

clausola

diffon

mpagnia

conve

diritto di

reces

negativo

del c

seguente

cond

cietà ove

perce

in difetto

di all

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio, in difetti di nota specifica di parte, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento per le voci studio, trattazione e decisionale (in ragione della semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia), oltre alle competenze per il procedimento di conciliazione.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.



Il Giudice di Pace [redacted], definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con atto di citazione notificato in data 25.2.2019 nei confronti di Wind Tre s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1. Accoglie la domanda e, per l'effetto:
2. Dichiaro non dovuti gli importi richiesti a titolo di recesso anticipato dal contratto;
3. Condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 50,65 oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento all'effettivo soddisfo;
4. condanna la società convenuta al pagamento disgiunto in favore degli avv.ti [redacted] dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida d'ufficio, in difetto di nota specifica di parte, in euro 43,00 per esborsi ed euro 134,00 per competenze di avvocato, per il giudizio di merito, ed euro 90,00 per la procedura di conciliazione, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge
5. sentenza esecutiva per legge.

[redacted], 27 novembre 2019



Il Giudice di Pace

Avv. [redacted]

*[Handwritten signature]*

**Depositato in Cancelleria**

**27 NOV. 2019**

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. [redacted]

*[Handwritten signature]*